

GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

CONTRO LE REGIONI, IL TENTATIVO DI CENTRALIZZAZIONE DEL GOVERNO PD-M5S

Un attacco alle regioni e all'autonomia in ambito energetico, un enorme regalo ai concessionari uscenti e un grave danno erariale (nell'ordine di miliardi di Euro nell'arco della durata delle concessioni) a carico di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane

PREMESSE

L'art. 156 "Grandi derivazioni idroelettriche", del disegno di legge di bilancio 2021 relativo alle gare di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico scadute, interviene, **ma solo per le regioni a statuto ordinario**, a modificare l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il cosiddetto "Decreto Bersani", che era stato modificato dal Governo gialloverde con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 'Semplificazioni', per introdurre la cosiddetta regionalizzazione delle grandi derivazioni con indubbi vantaggi per le regioni e i territori montani.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente.

LA NORMA DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI 135/2018

Si riassumono gli straordinari vantaggi della norma sulla regionalizzazione:

- ✓ principio di autonomia regionale in campo energetico
- ✓ retrocessione dei beni bagnati (tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico) alle Regioni
- ✓ liberalizzazione, apertura alle gare, concorrenza e uscita da troppi anni di stallo in cui nulli sono stati gli investimenti nel settore idroelettrico
- ✓ sanare l'infrazione comunitaria in corso MARK 2011/2026
- ✓ adeguamento dei canoni e trasferimento degli stessi ai territori che subiscono lo sfruttamento delle proprie acque per produrre energia
- ✓ fornitura ai territori di un canone aggiuntivo per le concessioni scadute fino a nuova assegnazione
- ✓ fornitura gratuita di energia elettrica ai territori
- ✓ compensazioni ambientali e viabilistiche per i territori

LA PROPOSTA DELL'ART. 156 DEL GOVERNO PD-M5S

La disposizione presentata nel disegno di legge di bilancio 2021 è un intervento a gamba tesa da parte del Governo, proprio quando alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, FVG) hanno già legiferato per poter procedere con le gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni scadute.

Si tratta di un attacco a quella che nei fatti è la prima vera forma di autonomia regionale in ambito energetico, per tornare ad un pasticciato ed inefficiente centralismo.

Conseguenze dell'art. 156, qualora dovesse diventare legge:

- ✓ cancellazione della retrocessione gratuita dei beni bagnati alle regioni
- ✓ proroga (ennesima) delle concessioni già scadute, fino al 31 luglio 2024
- ✓ innalzamento della soglia di potenza nominale di concessione da 3.000 kW (oggi classificata dal Testo Unico delle Acque Pubbliche) a 10.000 kW per definire le concessioni di grande derivazione, che sono oggetto di gara, con conseguente:
 - riduzione significativa¹ delle concessioni di “grandi derivazioni” da mettere a gara: le concessioni di potenza compresa tra i 3.000 e i 10.000 kW, diventando “piccole derivazioni”, verranno rinnovate o prorogate in maniera automatica senza affrontare la concorrenza
 - **rilevante danno erariale, nell'ordine di miliardi di Euro, nell'arco della durata delle concessioni (media 30 anni) a carico delle Regioni, Province, Comuni e Comunità montane in ragione del fatto che le piccole derivazioni, non essendo assoggettate alle gare:**
 - pagano minori canoni demaniali;
 - pagano minori canoni ai Comuni rivieraschi
 - non sarebbero soggette al canone da corrispondere alle Regioni, articolato in una componente fissa e una variabile, una parte del quale è poi destinato alle Province e alle Città Metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni
 - non sarebbero soggette all'obbligo di fornitura gratuita alle Regioni di un quantitativo di energia elettrica
 - non sarebbero tenute a presentare l'offerta per “misure di compensazione territoriale” e l'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale
- ✓ viene modificata la disciplina delle gare attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale, strumento in generale meno trasparente e pubblico di una legge
- ✓ viene creato un doppio regime tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale e le province autonome, che potranno continuare a beneficiare della norma ‘autonomista’ del dl 135/2018

¹ Si stima almeno un terzo, ma è in corso la valutazione da parte del Dipartimento Energia

CONTRADDIZIONI

Un duro colpo agli investimenti, alla tutela dell'ambiente e alla transizione energetica ... in barba al tanto sbandierato Green Deal!

Appare assurdo che, in un periodo caratterizzato dall'epidemia Covid-19 e da una gravissima crisi economica e sociale che ha colpito pesantemente le attività economiche e le finanze comunali e regionali, messe a durissima prova dagli enormi costi dell'epidemia e dal crollo degli entrate, si possa mettere in campo un misura tesa a 'regalare' un importo stimabile in circa 8-10 miliardi, nell'arco della durata pluriennale delle concessioni, a poche grandi aziende, peraltro toccate solo marginalmente dalla crisi.

Per altro, a differenza di quanto affermato nell'incipit dell'articolo 156, cioè che il provvedimento è proposto *"in relazione alla situazione di crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e alla necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica"*, l'approvazione dello stesso articolo comporterebbe non solo il danno erariale sopra descritto, bensì anche gravi danni all'ambiente e alla produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili (FER) in contrasto con gli stessi obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC). Infatti, le concessioni declassate a "piccole derivazioni", sfuggendo alle gare eviterebbero (per i concessionari) anche i seguenti obblighi:

- ✓ realizzare un significativo piano di investimenti per interventi di miglioramento tecnologico e strutturale necessari per migliorare l'efficienza dei beni su dighe e condotte, e per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso
- ✓ realizzare interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato dall'impianto oggetto della concessione
- ✓ realizzare interventi di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione

CONSIDERAZIONE CIRCA L'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 156

1. Violazione della competenza regionale (potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost.)

Sebbene la Corte Costituzionale (Sent. n. 28/2014) abbia ascrivito alla materia "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva statale (ex art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.) l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica per l'assegnazione delle concessioni nel settore idroelettrico, si ritiene che l'art. 156 travalichi palesemente questa materia introducendo una serie di previsioni che trascendono la definizione dei criteri di gara e, come tali, violano la competenza regionale. Si segnalano, in particolare:

- i. la proroga delle concessioni scadute al 31 luglio 2024;
- ii. l'elevazione del limite da 3.000kW a 10.000kW per la classificazione di grandi derivazioni.

2. Violazione del principio di concorrenza

La norma è contraddittoria perché, da un lato, invoca il principio della concorrenza e, dall'altro, lo viola prevedendo sia la proroga dei titoli concessori al 2024 sia l'elevazione del limite da 3.000 kW a 10.000 kW. Si segnala che sul ritardo nell'indizione delle gare si erano già espresse sia la Commissione europea (procedura di infrazione MARK 2011/2026) sia l'AGCM (parere AS1697 del 3 settembre 2020).

3. Successione tra leggi

Le Regioni sono tenute a disciplinare, con propria legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il termine ultimo per l'adozione di tale disciplina era stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica Covid-19. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, la predetta norma prorogava ulteriormente il termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. L'art. 156 ignora completamente che molte Regioni hanno quindi, a buon diritto (anche in forza dell'articolo 117, terzo comma Cost.) legiferato su questa materia.

CONCLUSIONI

La proposta del Governo è totalmente da respingere.

A differenza di quanto recita la relazione tecnica, cioè che *"La disposizione nel complesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate"*, la proposta come sopra descritto crea un enorme danno erariale.

Le comunità locali, che in questi due anni non sono state sufficientemente informate dell'opportunità e dei vantaggi conseguenti alla norma sulla regionalizzazione delle grandi derivazioni, devono essere messe al corrente della nuova proposta del Governo, auspicando che possano anch'esse alzare la voce e impegnarsi per lo stralcio della norma, ovvero scongiurando che la stessa possa essere presentata e approvata in altri futuri provvedimenti.